



# Città di Alessandria

Provincia di Alessandria

## DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7 DEL 27/01/2022

**OGGETTO: G.C. 2 DEL 13.01.2022 - A.R.AL. S.P.A. IN CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE LINEE GUIDA IN MERITO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E INDUSTRIALE 2022 2025 LINEE DI SVILUPPO E APPROVAZIONE DEI NUOVI PATTI PARASOCIALI TRA I SOCI**

L'anno **2022** il giorno **27** del mese di **Gennaio** alle ore 18.00, con la modalità della videoconferenza presso il collegamento ipertestuale <https://global.gotomeeting.com/join/388276757> previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria e pubblica i componenti del Consiglio Comunale.

Risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
CUTTICA DI REVIGLIASCO Gianfranco	SI	IACOVONI Lorenzo	SI
ABONANTE Giorgio Angelo	NO	LOCCI Emanuele	SI
ANNARATONE Simone	SI	LUMI Gian Paolo Giuseppe	SI
AUTANO Danilo	SI	MALAGRINO Diego	SI
BARRERA Maria Enrica	SI	MAZZONI Enrico	SI
BERTA Paolo	SI	MICO' Caterina	NO
BIANCHINI Giuseppe	SI	ONETO Vittoria	NO
BOVONE Mauro	SI	ONETTI Elisabetta	SI
BOVONE Simonetta	SI	PASSALACQUA Carmine	SI
BUZZI Chiara	SI	PAVANELLO Evaldo	SI
CASTELLANO Piero	SI	RAVAZZI Giovanni	SI
CASTELLI Ezio	SI	POGGIO Angela Maria	SI
DEMARTE Vincenzo	SI	ROSSA Maria Rita	NO
FOGLINO Stefano Luigi Maria	SI	RUFFATO Daniela	SI
GENTILUOMO Francesco	SI	SCIAUDONE Maurizio	SI
GUAZZOTTI Pierpaolo	SI	SERRA Michelangelo	SI
GUERCI Federico Stefano	SI		

Presenti : 29 Assenti : 4

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. Dott. LOCCI Emanuele nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale con l'assistenza del Segretario Generale Dott. Ganci Francesca ed invita i presenti a trattare la sopra estesa proposta Consiglio Comunale 7 del 27/01/2022

Su proposta n. 15 del 25/01/2022

OGGETTO: G.C. 2 DEL 13.01.2022 - A.R.AL. S.P.A. IN CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE  
LINEE GUIDA IN MERITO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E INDUSTRIALE 2022 2025  
LINEE DI SVILUPPO E APPROVAZIONE DEI NUOVI PATTI PARASOCIALI TRA I SOCI

***I DIRIGENTI RESPONSABILI***

*del Settore Gabinetto del Sindaco, Segreterie Particolari, Soggetti Partecipati, Cerimoniale,  
Affari Generali e Disability Manager  
e del Settore Sviluppo Economico, Sanità, Ambiente, Mobilità, Protezione Civile, Commercio e  
Turismo*

***sentito l'Assessore all'Ambiente Davide BUZZI LANGHI***

**PREMESSO CHE:**

- a norma dell'art. 115 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 20 della legge regionale del Piemonte n. 24 del 24 ottobre 2002 in allora vigente, l'Assemblea straordinaria del Consorzio Alessandrino per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberò, in data 16 dicembre 2003, la scissione tra funzioni di coordinamento e di controllo e funzioni di gestione dei rifiuti procedendo alla costituzione di una nuova Società per Azioni denominata Azienda Rifiuti Alessandrina (A.R.AL.), giusto atto notarile del notaio R. Ricaldone (Rep. N. 5156; Raccolta n. 2520);
- il Legislatore italiano, su impulso della disciplina giuridica europea, scelse, a partire dall'art. 23 bis del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in Legge n. 133/2008, di intervenire per gradi, in considerazione dei precedenti tentativi di riforma conclusi con altrettanti fallimenti, nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica per rimodellare le regole di una materia così variegata e complessa, indicando i principi generali la cui attuazione venne demandata a più regolamenti attuativi;
- regola generale di diritto, con l'introduzione delle nuove norme summenzionate, divenne quella relativa al conferimento della gestione dei servizi pubblici locali, in via ordinaria, mediante espletamento di procedure competitive a evidenza pubblica, ferme restando le discipline speciali relative ad alcuni settori (gas naturale, energia elettrica, farmacie comunali e trasporti pubblici);
- a fronte della sollecitazione normativa, il Consiglio Comunale di Alessandria, con deliberazione n. 141 in data 2 ottobre 2008, classificò le attività svolte da A.R.AL. S.p.A. tra quelle volte ad assicurare i servizi pubblici, ai sensi dell'art. 3, ventisettesimo comma, della Legge n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008);
- successivamente, però, all'esito del referendum indetto con D.P.R. 23 marzo 2011, il citato art. 23 bis del D.L. n. 112/2008 venne abrogato e, conseguentemente, l'efficacia delle disposizioni in esso contenute doveva ritenersi venuta meno;
- l'esito referendario sopra ricordato rese necessario un ulteriore intervento legislativo, effettuato con l'art. 4 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni in Legge n. 148/2011, il cui primo comma recitava il seguente principio:  
*"Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e universale, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito servizi pubblici locali, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva all'ipotesi in cui in base*

*ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità”;*

- la Città di Alessandria si trovò, così, nella necessità di riorganizzare in maniera più coerente con il nuovo assetto normativo (ancorché particolarmente complesso e a tratti contraddittorio) il quadro generale dei Soggetti partecipati nel settore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica;
- nel frattempo, però, con la dichiarazione di dissesto finanziario del 12 luglio 2012 (giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 12 luglio 2012), l'Ente comunale entrò nella fase di straordinaria gestione di bilancio, tutta finalizzata alla riconquista degli equilibri economico – patrimoniali per i quali l'aspetto preminente era rappresentato dal reperimento di entrate, anche di natura straordinaria, a copertura dei disavanzi pregressi;
- ciò non di meno, già il Consiglio Comunale di Alessandria, con deliberazione n. 88 in data 30 ottobre 2012, diede atto che l'Amministrazione riteneva indispensabile “ *... guardare con grande disponibilità alle esigenze di innovazione degli ambiti di intervento dei sistemi di gestione e di organizzazione degli assetti delle partecipate comunali proprio al fine di accrescere le potenzialità di intervento del sistema, anche quando ciò richiede di ripensare modelli di intervento che hanno fatto la storia della nostra Città*”. Con lo stesso provvedimento si stabilì, inoltre, la necessità di ridisegnare “ *... gli ambiti dell'intervento pubblico al fine di salvaguardare la sua presenza nelle funzioni di carattere strategico e di permettere il pieno dispiegarsi delle iniziative di mercato e del terzo settore nelle altre*”;
- contemporaneamente, a seguito della nuova dichiarazione di illegittimità costituzionale del citato art. 4 del D.L. n. 138/2011, avvenuta con sentenza della Corte Costituzionale 17 – 20 luglio 2012, n. 199, il Legislatore italiano intervenne nuovamente con l'art. 34 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012 che, al ventunesimo comma, recitava:  
*“Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma venti. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”;*
- Il termine del 31 dicembre 2013 venne poi prorogato al 31 dicembre 2014 dall'art. 13, primo comma, del D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni in Legge n. 15/2014, con scadenza intermedia al 30 giugno 2014 per l'indizione delle gare pubbliche;
- con successiva deliberazione n. 68 in data 6 giugno 2013, lo stesso Consiglio Comunale approvò alcune modifiche statutarie di A.R.Al. S.p.A. per verificare l'ipotesi di accorpamento dei servizi pubblici di tutta la filiera dei rifiuti (raccolta, trasporto, stoccaggio e smaltimento finale) in capo a un unico Soggetto giuridico;
- alla data del 31 dicembre 2013, il capitale sociale di A.R.Al. S.p.A. ammontava a 1.500.000,00 euro, per un valore nominale di partecipazione della Città di Alessandria pari al 72,92% (1.093.800,00 euro). Alla stessa data il patrimonio netto risultava essere di 2.065.694,00 euro;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 23 gennaio 2014, approvata in forza del summenzionato art. 34, ventunesimo comma, del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, si dovette prendere atto che A.R.Al. S.p.a. non svolgeva servizi prevalentemente a favore del Comune di Alessandria, come requisito richiesto dalla disciplina comunitaria per l'esistenza di un soggetto *in house providing* (cfr. punto 6. della relazione di conformità);
- con lettera prot. n. 923 in data 16 aprile 2014, il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei RSU informò la Città di Alessandria in merito alle prospettive per l'affidamento della gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti e fra l'altro,

ebbe modo di precisare che: “... tutti i Comuni del Consorzio, che sono anche soci ARAL spa di Alessandria, avrebbero dovuto conformarsi entro il 31 dicembre 2013 al dettato dell’art. 34, commi 20 e 21 del D.L. n. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, in base al quale l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica (leggasi smaltimento), non conformi ai requisiti di cui alla Legge succitata, avrebbero dovuto conformarsi alla normativa europea. Tale termine è stato prorogato dall’art. 13 del D.L. 150/2013, convertito in Legge 15/2014 al 30 giugno 2014. L’inosservanza dello stesso comporta l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto di Alessandria. Attualmente l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento RSU nel nostro ambito è gestita in modo separato in coerenza con il dettato normativo di cui alla Legge Regionale 24/2002 ...”;

- nel frattempo, il Presidente e Legale Rappresentante di A.R.AL. S.p.A., con lettera prot. N. 514, in data 6 giugno 2014, espose i problemi in ordine al servizio di smaltimento rifiuti e concludeva quanto segue:

*“Senza ripercorrere tutte le caratteristiche che debbono coesistere per un affidamento in house providing, note ai Sindaci, l’affidamento del servizio di smaltimento ad ARAL, da parte dei Comuni, attualmente e, soprattutto, alla luce della direttiva comunitaria sugli appalti del gennaio 2014 in cui, per la prima volta, è fissata una soglia per determinare l’attività prevalente, nei confronti degli altri Soci, pari all’80%, risulta non conforme ai sensi della normativa citata in epigrafe”;*

- il Sindaco di Alessandria pro tempore, con lettera prot. N. 34217 in data 12 giugno 2014, rispose alla nota del Presidente A.R.AL. S.p.A. ritenendo che la situazione messa in evidenza potesse configurare potenziale causa di scioglimento della Società per sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dell’oggetto sociale, ai sensi dell’art. 2484, primo comma, punto sub 2) del Codice Civile, e per questo motivo il Socio di maggioranza, Comune di Alessandria, richiese al Consiglio di Amministrazione di convocare senza indugio l’assemblea straordinaria per assumere le opportune modifiche statutarie atte a scongiurare la patologia funzionale verificatasi per norma sopraggiunta;

- alla luce della situazione di fatto, l’Amministrazione comunale di Alessandria ritenne indispensabile procedere nella realizzazione del progetto già approvato con la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 in data 29 maggio 2014, innestando nello stesso la riforma societaria del settore relativo alla filiera dei rifiuti in coerenza con il quadro normativo delineatosi negli ultimi anni e succintamente sopra richiamato;

- per questo motivo, con determinazione dirigenziale n. 2198/16/Servi, in data 17 dicembre 2014, venne affidato, per le motivazioni indicate in premessa dell’atto, al dott. Matteo Panelli dello Studio Panelli & C. di Valenza Po (AL), l’attività di valutazione della partecipazione azionaria detenuta dalla Città di Alessandria in A.R.AL. S.p.A. e la conseguente redazione di perizia di stima asseverata;

- alla data del 31 dicembre 2014, il capitale sociale di A.R.AL. S.p.A. ammontava a 1.500.000,00 euro, per un valore nominale di partecipazione della Città di Alessandria pari al 72,92% (1.093.800,00 euro). Alla stessa data il deficit netto risultava essere di - 540.057,00 euro. La gravissima situazione patrimoniale era causata da una perdita d’esercizio 2014 pari a 2.605.751,00 euro;

- a ciò si deve aggiungere che l’evoluzione della normativa nazionale, di cui si è dato conto in sintesi fino all’ultima proroga del 31 dicembre 2014, subiva una nuova svolta in forza dell’art. 1, comma 609, della Legge 29 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015); norma che, modificando l’art. 3 bis del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni e integrazioni (norma già censurata dalla Corte Costituzionale), intendeva promuovere processi di aggregazione e rafforzare la gestione industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

- tale norma attribuiva, agli Enti di governo dei rispettivi settori il compito di effettuare la relazione tecnica sull’affidamento dei servizi (già prevista dall’art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221)

assicurando, fra l'altro, la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari, approvando uno specifico piano economico – finanziario e permettendo nuovi assetti contrattuali per l'operatore economico succeduto al concessionario iniziale a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni;

- a ciò si aggiunga che la grave crisi economico – finanziaria della Società partecipata alla data del 31 dicembre 2014 determinò una revisione dei tempi e delle modalità di intervento per la razionalizzazione del Soggetto al fine di salvaguardare il valore storico e patrimoniale degli investimenti pubblici realizzati nel tempo, attraverso A.R.Al. S.p.A., nel settore dello smaltimento finale dei RSU; oltre alla gestione delle discariche, infatti, la Società deteneva e tutt'ora detiene importanti impianti per il trattamento dei RSU di diversa natura e qualificazione;

- contemporaneamente, l'art. 1, commi 612 e seguenti, della summenzionata Legge di Stabilità richiese a tutti gli Enti locali interessati l'approvazione di specifico piano di razionalizzazione delle società direttamente e indirettamente partecipate, dovendone dare attuazione entro il 31 dicembre 2015 e la Città di Alessandria provvide all'approvazione con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 in data 17 marzo 2015 che confermò gli atti d'indirizzo precedentemente approvati dal Consiglio Comunale nei settori del gas, della rete idrica integrata e della filiera rifiuti; peraltro, proprio la norma in questione dettava espressamente, tra i criteri da seguire per la razionalizzazione, anche quello della *"aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica"* (lett. d) del comma 611);

- con deliberazione n. 45 del 23 aprile 2015 il Consiglio Comunale prese atto delle deliberazioni adottate in data 27 febbraio 2015 e continuazione in data 4 marzo 2015 dall'Assemblea straordinaria dei Soci di A.R.Al. S.p.A. (atto pubblico repertorio n. 150862, raccolta n. 25980 del notaio Luciano Mariano di Alessandria) e autorizzò l'Amministrazione Comunale a ripianare le perdite, a ricapitalizzare la società, nonché ad adottare provvedimenti statutari di abrogazione del quinto comma dell'art. 5 dello Statuto di A.R.Al. S.p.A. di Alessandria che recitava: *"Il capitale sociale dovrà essere posseduto, per tutta la durata della Società ed in misura totale da Enti Pubblici"*; quest'ultimo atto venne trasmesso alla Procura regionale del Piemonte – Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti con lettera prot. n. 34429/2015 in data 28 maggio 2015;

- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 89, in data 6 agosto 2015, venne approvata una ulteriore modifica allo Statuto societario di A.R.Al. S.p.A. con riferimento ai *quorum* strutturali e funzionali dell'Assemblea dei Soci, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria;

- alla data del 31 dicembre 2015 il capitale sociale di A.R.Al. S.p.A. ammontava a 384.200,00 euro, per un valore nominale di partecipazione della Città di Alessandria pari al 93,51% (359.300,00 euro). Alla stessa data il patrimonio netto risultava essere di 498.160,00 euro;

- con deliberazione presa al punto sub 2) dell'Ordine del giorno della seduta in data 14 aprile 2016, l'Associazione di Ambito Territoriale per la gestione dei rifiuti dell'Alessandrino (A.T.O. G.R.A.) individuò il *"... Comune di Alessandria quale ente competente all'affidamento del servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti dell'ambito territoriale di riferimento, nel rispetto della normativa e dei principi comunitari e nazionali e con l'obbligo di riferire alla Conferenza stessa sull'iter seguito e sui relativi esiti"*;

- il Legislatore italiano intervenne, però, nuovamente nella materia approvando il D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, avente a oggetto *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* e le nuove norme, sebbene particolarmente innovative (almeno su alcuni fronti), non mettevano in discussione il programma complessivo per quanto concerneva le strategie di medio e lungo termine relative ad A.R.Al. S.p.A., così come specificatamente ribadito con deliberazione di Giunta Comunale n. 356 in data 16 dicembre 2016 di approvazione del nuovo

ed ennesimo piano di razionalizzazione dei Soggetti partecipati voluto dall'art. 20 del citato D. Lgs. n. 175/2016;

- parallelamente il Consiglio Comunale, con propria deliberazione n. 117 in data 21 dicembre 2016 approvò il Piano Industriale 2017/2020 di A.R.AL. S.p.A. e con successiva deliberazione n. 124 in data 29 dicembre 2016 procedette ad approvare nuove modifiche statutarie di A.R.AL. S.p.A. al fine di rispondere puntualmente a quanto richiesto dall'art. 26, primo comma, del citato D. Lgs. n. 175/2016;
- nel frattempo, però, la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 dichiarava l'illegittimità di alcuni articoli della Legge 124/2015, la c.d. Legge delega Madia di riforma della Pubblica Amministrazione, e fra gli articoli dichiarati incostituzionali era ricompreso anche l'art. 18, cioè la norma in attuazione della quale era stato emanato dal Governo il D.Lgs. 175/2016 "*Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica*"; l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 era stata dichiarata nella parte in cui prevedeva che il Governo adottasse i relativi decreti legislativi attuativi "*previo parere*", anziché "*previa intesa*", in sede di Conferenza Unificata;
- per questo motivo, in data 23 marzo 2017 e 20 aprile 2017 si svolsero due sedute istituzionali che coinvolsero la Città di Alessandria, l'A.T.O. G.R.A. e il Consorzio Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei RSU al fine di definire, alla luce della sopraggiunta normativa, la procedura per la gara relativa ai contratti di servizio; gara sulla quale intervenne lo stesso A.T.O. G.R.A. con la sopracitata deliberazione del 14 aprile 2016;
- in data 26 aprile 2017 il Professionista esterno incaricato fece pervenire la perizia di stima della quota di partecipazione azionaria detenuta dal Comune di Alessandria in A.R.AL. S.p.A. in data 26 aprile 2017, asseverata presso il Tribunale di Alessandria - Volontaria Giurisdizione (Cron. N. 326/2017), e dalla perizia si evinse un valore di euro 6.467.000,00 al capitale economico della Società alla data del 31/12/2016, di cui euro 6.048.000,00 riferito al capitale detenuto dalla Città di Alessandria (pari al 93,52%);
- in data 7 luglio 2017 venne notificata ad A.R.AL. S.p.A. l'informazione di garanzia, con contestuale decreto di perquisizione e decreto di sequestro emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia relativi ad un'indagine per reati riguardanti la gestione dei rifiuti (procedimento penale n. 25594/14) - ai sensi della Legge n. 231/2001; la responsabilità amministrativa era stata infatti introdotta a carico anche delle persone giuridiche societarie e ad A.R.AL. S.p.A. fra queste;
- il 30 luglio 2017 si svolse l'Assemblea ordinaria dei Soci per discutere della situazione di crisi sopraggiunta a seguito dell'indagine giudiziaria summenzionata e la stessa Assemblea, preso atto delle dimissioni della maggioranza dei Componenti il Consiglio di Amministrazione, Presidente compreso, procedette alla elezione di un Amministratore Unico nella persona del dott. Alessandro Giacchetti, Prefetto in quiescenza, designato con decreto sindacale n. 36 in data 30 luglio 2017, a seguito della nota pervenuta in data 29 luglio 2017 da parte del Prefetto di Alessandria (prot. di partenza n. 176/17/GAB) che faceva riferimento, a sua volta, alla lettera n. 15517/2017/GAB del 28 luglio 2017 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro;
- in data 26 ottobre 2017 (protocollo d'arrivo n. 79188) l'Amministratore Unico di A.R.AL. S.p.A. comunicò la notifica, avvenuta il 20 ottobre 2017, dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari relativamente a un altro procedimento penale pendente presso la Procura del Tribunale di Torino per fatti avvenuti negli anni 2011 e 2012 nei confronti del legale Rappresentante e del Direttore generale dell'epoca;
- l'Assemblea ordinaria della Società tornò a riunirsi in data 7 dicembre 2017 e in tale occasione il nuovo Amministratore Unico ebbe modo di illustrare in dettaglio lo stato dell'arte dell'azienda, disegnando un quadro assai critico sia sotto il profilo economico amministrativo, sia sotto il profilo tecnico industriale e mettendo in evidenza l'assoluta mancanza di atti di indirizzo e programmatici da parte dell'Autorità Territoriale d'Ambito competente; in particolare, la situazione contabile al 31 ottobre 2017 esponeva una perdita economica di

esercizio di 1.317.697,00 euro e, come primo provvedimento emergenziale, l'Assemblea approvò l'aumento delle tariffe smaltimento rifiuti da applicare ai Comuni Soci per l'anno 2018;

- nel frattempo, il Legislatore regionale del Piemonte intervenne a riordinare complessivamente l'assetto normativo di settore con propria legge n. 1 in data 10 gennaio 2018, avente a oggetto: "*Norme in materia di gestione di rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7*";

- in data 20 febbraio 2018 e in data 15 maggio 2018, l'Assemblea societaria si riunì nuovamente in seduta ordinaria per discutere della situazione economico patrimoniale alla luce delle risultanze relative all'esercizio 2017 e alla necessità di procedere con l'affidamento di incarico per la redazione di un piano industriale, sebbene dai Verbali redatti non risulta una specifica deliberazione in merito. I fatti successivi confermarono la predisposizione di un nuovo e diverso piano industriale ultimato in data 8 giugno 2018 da parte di specifico Professionista (Ing. Stefano Bina dell'Ordine degli Ingegneri di Pavia);

- dall'elaborato emergeva, in sintesi, che:

*" ... i risultati delle elaborazioni effettuate sugli effetti delle ipotesi di intervento previste dal presente Piano industriale evidenziano la sostenibilità economica del nuovo assetto industriale ed organizzativo proposto che, oltre a soddisfare gli obiettivi e gli indirizzi assegnati dalla committenza e previsti dal contratto di gestione dei servizi di igiene urbana stipulato tra AMAG Ambiente e Consorzio di Bacino Alessandrino, consente di prefigurare la possibilità di valorizzare un affidamento trentennale dell'attività integrata di raccolta – smaltimento e igiene urbana del Bacino dell'Alessandrino area AMAG per un valore pari a circa euro 16.000.000 (qualora si preveda il pagamento del prezzo diluito in 5 anni).*

*Tale importo consente di soddisfare interamente il fabbisogno della gestione passiva (che ammonta, in valori attualizzati pagati in 5 anni, a circa 6.200.000 euro) e garantisce una disponibilità economica sufficiente a consentire:*

*il pagamento dell'intero debito della società verso i creditori privilegiati e nei confronti dei Comuni (Solero e Quargnento) sede di discarica;*

*il pagamento di una quota almeno pari al 50% del debito della società verso i creditori chirografari";*

- il Piano industriale prescrisse specifiche condizioni e l'adozione di provvedimenti evidenziati nel corpo del Piano Industriale, sintetizzati come segue:

- estensione della durata dell'affidamento del servizio di igiene urbana e smaltimento a 30 anni,

- disponibilità del personale e delle organizzazioni sindacali a condividere le scelte proposte,

- esposizione a carico dell'Utenza,

- corrispettivi TARI allineati al piano finanziario tariffe 2018 (con adeguamenti inflattivi),

- possibilità da parte del soggetto gestore di effettuare servizi per Terzo oltre il 20% del fatturato,

- reperimento conferimenti da extra bacino,

- collocazione dei residui del trattamento;

- sotto il profilo della situazione contabile, l'Assemblea societaria del 15 maggio 2018 dovette prendere atto che le risultanze contabili evidenziarono una perdita di esercizio 2017 pari a 1.063.432,28 euro;

- in data 10 aprile 2018 pervenne alla Città di Alessandria ricorso per sequestro conservativo *ante causam* da parte della Ditta Koster S.R.L. di San Nazzaro Sesia (NO) contro A.R.Al. S.p.A. a garanzia del proprio vantato e insoluto credito di 2.086.753,08 euro;

- in data 17 maggio 2018 pervenne a questo Ente richiesta di pignoramento presso Terzi da parte della Ditta Solero S.C.R.L. di Asti, tramite il proprio Legale, a carico di A.R.Al. S.p.A. a valere sul vantato credito di 838.829,72 euro con udienza fissata al 27 giugno 2018;

- in data 30 maggio 2018 pervenne, altresì, ulteriore richiesta di pignoramento presso Terzi da parte dei Comuni Soci di A.R.Al. S.p.A. Solero e Quargnento a carico della stessa Società per un vantato credito di 549.783,03 euro, sempre con udienza al 27 giugno 2018.
- a seguito delle richieste di pignoramento pervenute e delle comunicazioni a firma dell'Amministratore Unico di A.R.Al. S.p.A. prot. n. 362, in data 4 maggio 2018 e successivo prot. n. 449 in data 29 maggio 2018, l'Amministrazione Provinciale di Alessandria, con ordinanza del Presidente n. 1 in data 8 maggio 2018, successivamente integrata dall'ordinanza n. 2 del 5 giugno 2018, prese atto della seconda crisi storica in essere conseguente alla impossibilità da parte di A.R.Al. S.p.A. di mantenere gli impegni di cui al piano finanziario e tariffario 2018 e ordinò, fra l'altro, il conferimento immediato temporaneo presso gli impianti gestiti da S.R.T. S.p.A. di Novi Ligure (AL) della frazione secca proveniente dalla separazione del rifiuto indifferenziato raccolto presso i Comuni del territorio alessandrino;
- alla luce di tali avvenimenti che ulteriormente peggiorarono il complessivo assetto economico patrimoniale e finanziario dell'azienda, non risultò possibile progettare un intervento di capitale e di *management* sufficiente a superare la crisi e rimettere in continuità la gestione, mentre le analisi contabili condotte nel periodo segnalavano - come unica possibilità alternativa a una copertura perdite con successiva ricapitalizzazione e finanziamento del circolante netto e degli investimenti necessari non sostenibile dagli attuali Soci - la strada di un risanamento che passasse anche attraverso la richiesta di procedure alternative al fallimento;
- il primo passo di questa nuova strategia fu la pubblicazione, da parte dell'Amministratore Unico della Società, di un avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzata all'affitto di un ramo d'azienda; avviso con il quale si precisò, altresì, che la sottoscrizione del contratto avrebbe dovuto avvenire entro e non oltre il 26 giugno 2018 (protocollo d'arrivo n. 45669 in data 11 giugno 2018), poiché l'urgenza dell'iniziativa era dettata dalla necessità di consentire la ripresa del servizio ad opera di un Soggetto giuridico diverso da quello colpito dai pignoramenti presso Terzi e dalla eccezionalità delle ordinanze provinciali, nelle more di accesso da parte di A.R.Al. S.p.A. alle procedure concorsuali; procedure nell'ambito delle quali l'azienda pubblica avrebbe potuto essere ricollocata a titolo definitivo per pervenire alla risanata situazione debitoria e finanziaria della Società esistente;
- al riguardo, con lettera prot. n. 287 in data 13 giugno 2018 (protocollo d'arrivo n. 46560 in data 13 giugno 2018) l'Amministratore delegato del Gruppo AMAG S.p.A. di Alessandria, partecipata di questo Ente, richiese indicazioni: "*... in merito alle linee strategiche che il Gruppo dovrà adottare a breve - medio termine con riferimento all'affitto temporaneo del ramo d'azienda di A.R.Al. S.p.A. che consenta, nel breve, di evitare l'emergenza rifiuti e, nella prospettiva più ampia, l'eventuale affidamento del servizio rifiuti integrato, mediante affidamento in house o gara a doppio oggetto, comprendente la ricerca di un partner industriale, il tutto in capo ad Amag Ambiente*";
- proprio in linea con la richiesta summenzionata, con primo atto di indirizzo della nuova Consiliatura, giusta deliberazione n. 70 in data 15 giugno 2018, il Consiglio Comunale di Alessandria deliberò:
  1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni, il Gruppo AMAG S.p.A. a presentare manifestazione di interesse per l'affitto del ramo di azienda A.R.Al. S.p.A. di cui all'avviso pubblico in data 11 giugno 2018 prevedendo:
    - a) l'affitto del ramo d'azienda costituito dagli impianti attivi (ramo trattamento di Castelceriolo), escluso discarica di Solero e impianti non operativi (discariche chiuse Castelceriolo e Mugarone), per un periodo di sei mesi prorogabile. A tal fine AMAG S.p.A. potrà utilizzare, previo pareri favorevoli della competente Autorità, l'impianto ai fini di trasferimento rifiuti verso Gerbido (TO) e di continuità gestionale della piattaforma, a servizio dei soli Comuni consorziati e dei servizi S.R.T. di Novi Ligure;

- b) l'affitto del ramo d'azienda costituito esclusivamente dalla discarica di Solero per un periodo limitato di tempo necessario per completare i lavori di realizzazione dell'ultima vasca già autorizzata dall'Amministrazione provinciale di Alessandria;
- c) la successiva predisposizione di un dettagliato Piano Industriale, in caso di ottenimento del contratto di affitto, da sottoporre nuovamente all'approvazione del Consiglio Comunale; Piano che fra l'altro definisca la soluzione istituzionale a regime di Amag Ambiente S.p.A., anche prevedendo l'ingresso di Socio privato industriale, stabilendo i termini gestionali delle giacenze di rifiuti in uno con A.R.Al. S.p.A. ed esplicitando eventuali oneri finanziari a carico del bilancio della Città di Alessandria e/o del Piano finanziario e tariffario 2018/2020 del Consorzio Alessandrino per i Rifiuti Solidi Urbani;
2. di autorizzare A.R.Al. S.p.A. a procedere, previa deliberazione dell'Assemblea societaria, alla presentazione di richiesta di accesso a procedura pre-concorsuale e/o concorsuale nell'ambito del Piano Industriale in data 8 giugno 2018;
3. di sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale l'approvazione, per le motivazioni in premessa indicate, del presente provvedimento, previo rilascio del parere reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Con successivo secondo atto di indirizzo, giusta deliberazione n. 82 in data 17 luglio 2018, il Consiglio Comunale di Alessandria deliberò:
    1. *“Di prendere atto, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100, avente ad oggetto: “Crisi d'impresa di società a partecipazione pubblica”, del Piano di Risanamento di A.R.Al. S.p.A. in data 12 luglio 2018, dando mandato all'Assessore competente di procedere alla sua approvazione in sede di Assemblea societaria;*
    2. *Di revocare, in conseguenza del precedente punto sub 1. del presente dispositivo, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 117/354/488/Servi in data 21 dicembre 2016 con la quale venne approvato il precedente piano industriale A.R.Al. S.p.A. per il periodo 2017/2020;*
    3. *Di dare mandato ad AMAG S.p.A. di valutare la fattibilità e la concreta operatività dell'ipotesi di fusione per incorporazione di A.R.Al. S.p.A. in AMAG Ambiente S.p.A. di cui al Piano di Risanamento del precedente punto sub 1. del presente dispositivo, ovvero di altre ipotesi di coinvolgimento del Gruppo AMAG nella strategia di salvataggio di A.R.Al. S.p.A.;*
    4. *Di autorizzare A.R.Al. S.p.A. a procedere, previa deliberazione dell'Assemblea societaria, alla presentazione di richiesta di accesso a procedura pre-concorsuale e/o concorsuale nell'ambito del Piano di Risanamento di cui al presente provvedimento”;*
  - in data 19 luglio 2018, A.R.Al. S.p.A. presentò al Tribunale di Alessandria istanza di ammissione alla procedura di concordato in bianco e in continuità e lo stesso Tribunale, con un primo decreto in data 24 luglio 2018, stabilì il termine di presentazione del piano concordatario alla data del 22 dicembre 2018, data poi prorogata al 22 febbraio 2019 con ulteriore decreto in data 28 dicembre 2018 (n. del procedimento 1/18 CP);
  - l'istanza di concordato venne corredata dal piano di risanamento aziendale, di cui il Consiglio Comunale di questo Ente prese atto con precedente citata deliberazione n. 82/2018;
  - l'istruttoria condotta nei mesi successivi da parte dell'Organo amministrativo di A.R.Al. S.p.A. evidenziò aspetti non riscontrabili al momento della richiesta di concordato che permisero allo stesso Organo di valutare un aggiornamento del piano di risanamento e di individuare indirizzi per la presentazione di un piano concordatario con caratteristiche parzialmente differenti, in senso migliorativo, rispetto a quelle che si potevano prefigurare al momento della richiesta;
  - tutto ciò comportò la rivalutazione di alcuni elementi su cui era stata ponderata la richiesta di ammissione alla procedura, tra i quali l'accordo stipulato con i Creditori rilevanti e il ruolo di soccorso affidabile al Gruppo AMAG (in particolare ad AMAG Ambiente S.p.A.);
  - il Consiglio di Amministrazione approvò formalmente le conclusioni di tale istruttoria in occasione della seduta in data 18 gennaio 2019 approvando i seguenti documenti:

- *“Documento di aggiornamento e di indirizzo relativo alla situazione aziendale e alla procedura di concordato in corso ai fini della redazione del piano concordatario”,*
- *“Piano di risanamento art. 14 D. Lgs. n. 175/2016 – Analisi stato di attuazione e ipotesi di aggiornamento”;*
- contestualmente ai nuovi sviluppi istruttori sopra descritti e in coerenza con essi, pervenne, da parte di AMIU Genova S.p.A. con Socio Unico e con lettera prot. 13408 in data 18 dicembre 2018, una manifestazione di interesse all’acquisizione di quote A.R.Al. S.p.A. *“... finalizzata anche alla sottoscrizione con la Società stessa di un contratto di servizi per il trattamento di rifiuti urbani per conto del Comune di Genova”;*
- la manifestazione di interesse da parte di AMIU Genova, Società *“in house providing”* a Socio Unico Comune di Genova (come risultava da visura camerale e da statuto depositato in vigore) rivestiva carattere inscindibile rispetto all’intera operazione concordataria, atteso che il valore pro tempore della partecipazione in possesso della Città di Alessandria non avrebbe consentito l’espletamento di alcuna procedura di vendita con esito positivo e conveniente, né nel caso di cessione di quota di minoranza, né nel caso di cessione dell’intera partecipazione; infatti la Società non aveva approvato il bilancio 2017 per eccesso di perdita economica, perdita che avrebbe annullato il valore dell’intero suo patrimonio netto, mentre, al contrario, nel caso di accoglimento processuale della procedura concordataria, il valore patrimoniale della partecipazione della Città di Alessandria avrebbe potuto registrare un significativo e certo miglioramento della sua valutazione;
- per questo motivo, con lettera prot. n. 6958 in data 22 gennaio 2019, l’Amministrazione comunale di Alessandria rispose positivamente alla sopra citata manifestazione di interesse, fatte salve in ogni caso le determinazioni degli Organi comunali competenti, nonché l’eventuale necessaria autorizzazione da parte del Giudice concordatario, formulando la proposta operativa di cessione della quota di capitale sociale pari al 2%, al valore nominale di euro 7.700,00=, con eventuali oneri di transazione a carico dell’Acquirente (n. 77 azioni a 100 euro cadauna) e, a conferma di ciò, sovvenne la perizia di stima asseverata del valore economico di una quota di partecipazione azionaria del Comune di Alessandria in A.R.Al. S.p.A. in data 23 gennaio 2019, redatta da Professionista esterno specificatamente incaricato;
- peraltro, la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021, adottata dalla Giunta Comunale nella seduta del 17 dicembre 2018 (successivamente definitivamente approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 24 aprile 2019), precisò, all’Allegato D *“Piano delle alienazioni e valorizzazione delle immobilizzazioni finanziarie 2019/2021”* - con riferimento alla partecipazione in A.R.Al. S.p.A. - che il piano concordatario in corso di realizzazione e le conseguenti decisioni avrebbero potuto determinare significative variazioni nell’assetto proprietario;
- in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione di A.R.Al. S.p.A. in data 23 e 29 gennaio 2019 vennero approvate le modifiche statutarie conseguenti alle precedenti deliberazioni in ordine all’approvazione del piano concordatario e coerenti col nuovo assetto istituzionale della Società stessa;
- con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 29 gennaio 2019 fu, fra l’altro, deciso:
  1. *“Di revocare la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 105/229/474/18060 in data 8 ottobre 2018 approvante modifiche statutarie di A.R.Al. S.p.A. di Alessandria che non hanno trovato concreta attuazione in sede di successiva Assemblea straordinaria dei Soci;*
  2. *Di prendere atto, per le motivazioni in premessa indicate, dei seguenti documenti che si allegano quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, approvati dal Consiglio di Amministrazione di A.R.Al. S.p.A. nella seduta del 18 gennaio 2019, dando mandato all’Assessore competente di procedere alla sua approvazione in sede di Assemblea societaria:*
    - *“Documento di aggiornamento e di indirizzo relativo alla situazione aziendale e alla procedura di concordato in corso ai fini della redazione del piano concordatario”,*

- *“Piano di risanamento art. 14 D. Lgs. n. 175/2016 – Analisi stato di attuazione e ipotesi di aggiornamento”.*
3. *Di approvare le modifiche statutarie di A.R.Al. S.p.A. approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 23 gennaio 2019 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, dando mandato all’Assessore competente di procedere alla sua approvazione in sede di Assemblea societaria;*
4. *Di autorizzare, in conseguenza di quanto disposto dal precedente punto sub 2. del dispositivo del presente atto e previa l’eventuale necessaria autorizzazione da parte del Giudice concordatario, la cessione della quota pari al 2% del capitale sociale di A.R.Al. S.p.A. detenuta dalla Città di Alessandria, al valore nominale di euro 7.700,00=, con eventuali oneri di transazione a carico dell’Acquirente (n. 77 azioni a 100 euro cadauna) a favore di AMIU Genova S.p.A. “in house providing” con Socio Unico Città di Genova, in forza della perizia di stima asseverata del valore economico di una quota di partecipazione azionaria del Comune di Alessandria in A.R.Al. S.p.A. in data 23 gennaio 2019, redatta da Professionista esterno specificatamente incaricato, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;*
5. *Di prendere atto che quanto approvato al punto sub 3. del dispositivo della precedente deliberazione consiliare n. 82/176/372/18100 in data 17 luglio 2018 viene integrato e modificato in forza di quanto approvato dal Consiglio di Amministrazione di A.R.Al. S.p.A. al paragrafo 5.11 del “Documento di aggiornamento e di indirizzo relativo alla situazione aziendale e alla procedura di concordato in corso ai fini della redazione del piano concordatario”, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso”;*
- *in data 16 aprile 2019 l’A.T.O. G.R.A. comunicò all’Autorità Nazionale Anticorruzione di Roma (ANAC) la propria domanda di iscrizione all’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing (procedimento n. 1974);*
  - *in data 29 aprile 2019, il Consiglio Comunale procedette all’approvazione della deliberazione n. 58, avente ad oggetto: “Art. 2, primo comma, lett. c) del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100 – approvazione patti parasociali A.R.Al. S.p.a. - approvazione dello schema di contratto del negozio fiduciario che dispone il trasferimento di n. 1 azione della società A.R.Al. S.p.a. di proprietà del Comune di Alessandria ad A.T.O. G.R.A. Revoca deliberazione della Giunta comunale n. 31 del 14 febbraio 2019” con la quale venne sancito formalmente tutto il percorso relativo al nuovo assetto istituzionale dell’Azienda conseguente al possibile avvio della procedura concorsuale, all’ingresso dei nuovi Soci e al ritorno del Soggetto nella sfera delle società in house providing;*
  - *il Consiglio Comunale della Città di Genova, in adesione alla procedura di affidamento diretto del contratto di servizio di smaltimento rifiuti dello stesso Ente, con deliberazione n. 32 in data 21 maggio 2019 dispose, fra l’altro, che: “... in seguito alla sottoscrizione dei patti parasociali ben potrà essere effettuata l’iscrizione di A.R.Al. S.p.a. all’elenco ANAC degli organismi in house, agendo A.R.Al. S.p.a. quale affidataria del Comune di Genova, per il tramite di AMIU S.p.a., per quanto attiene al trattamento dei rifiuti; attività strumentale al servizio di gestione dei rifiuti di cui AMIU è affidataria in house, nei termini e nel rispetto degli indirizzi pianificatori dei competenti enti sovra ordinati”;*
  - *in data 5 luglio 2019, il Tribunale di Alessandria – Sezione Civile e Fallimentare, con decreto n. RG 2/19 R.G. CONC, ritenne ammissibile la domanda di concordato presentata dalla Società (concordato pieno con continuità aziendale, art. 160 e seguenti della Legge Fallimentare);*
  - *a seguito di tale decreto giudiziario, la Conferenza di A.T.O. G.R.A., nella seduta in data 11 ottobre 2019, fra l’altro, deliberò:*
    - *di approvare i patti parasociali per l’esercizio del controllo analogo sulla società A.R.Al. S.p.a.,*

- *di affidare, in house providing, ad A.R.Al. S.p.a. di Alessandria, il servizio di recupero e trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani per i 30 comuni afferenti al bacino alessandrino,*
- *di stabilire la durata dell'affidamento in anni 5,*
- *di demandare a ulteriore e successivo provvedimento l'approvazione e sottoscrizione del relativo contratto di servizio";*
- in data 16 ottobre 2019, il Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di A.R.Al. S.p.A presentò la relazione prevista dall'art. 172 della Legge Fallimentare;
- in data 26 febbraio 2020, il Tribunale di Alessandria – Sezione Civile e Fallimentare emise decreto di omologa della procedura concordataria di A.R.Al. S.p.A.;
- in data 12 giugno 2020, solo dopo l'omologa da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'Assemblea dei Soci di A.R.Al. S.p.A. approvò il bilancio di esercizio al 31.12.2018 con una perdita economica di euro 6.066.767,00;
- in data 29 giugno 2020, l'Assemblea societaria di A.R.Al. S.p.a. approvò il bilancio di esercizio al 31.12.2019 con un utile economico di 455.382,00 euro *post* imposte interamente destinato alla copertura delle perdite precedenti;
- in data 3 dicembre 2020, il Commissario giudiziale depositò la prima relazione periodica ai sensi degli artt. 182 e 33 della Legge Fallimentare;
- con deliberazione n. 114 in data 17 dicembre 2020, il Consiglio Comunale di Alessandria procedette all'approvazione del contratto per la gestione del servizio di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani nei 30 Comuni afferenti al Consorzio di Bacino Alessandrino tra A.T.O. G.R.A., A.R.Al. S.p.a. e i Comuni alessandrini;
- con legge regionale n. 4 in data 16 febbraio 2021, la Regione Piemonte apportava alcune modifiche alla legge regionale n. 1/2018 summenzionata;
- a seguito della propria richiesta a suo tempo inoltrata e sopra richiamata, A.T.O.G.R.A. - con prot. n. 1339 del 17 maggio 2021 ad oggetto: "*Fascicolo n. 1974 –Domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing n. 1974 del 16.04.2019. Riscontro*" e al fine di ottenere l'accreditamento previsto per gli affidamenti fiduciari - trasmise all'Autorità Nazionale Anticorruzione di Roma (di seguito ANAC):
  - *statuto societario di A.R.Al. S.p.a,*
  - *visura camerale di A.R.Al. S.p.a.,*
  - *delibere di approvazione del patto parasociale,*
  - *copia patto parasociale;*
- L'Assemblea dei Soci di A.R.Al. S.p.a. in data 20 maggio 2021 approvò il bilancio di esercizio al 31.12.2020 con un utile economico pari a euro 1.272.167,00= *post* imposte destinato integralmente a copertura delle perdite precedenti;
- sempre l'Assemblea dei Soci di A.R.Al. S.p.a. - in occasione della successiva seduta in data 14 giugno 2021 - deliberò, fra l'altro: "*... di promuove l'azione di responsabilità ai sensi dell'art. 2393 del CC, anche in combinato disposto degli art. 2396, 2407 del citato Codice, nei confronti degli amministratori, dell'ex Direttore generale degli ex Sindaci in carica nel periodo compreso tra il 20.10.2011 fino al 27.10.2018, per i fatti, contestazioni ed addebiti individuati dal legale incaricato dalla società, nonché per gli ulteriori e diversi fatti, contestazioni ed addebiti, sempre nei confronti dei medesimi soggetti, che dovessero successivamente emergere, conferendo a tal fine espressa delega all'organo amministrativo a meglio definire il raggio d'azione della iniziativa risarcitoria*";
- in data 9 luglio 2021, il Commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di A.R.Al. S.p.A. depositò la seconda relazione periodica ai sensi degli artt. 182 e 33 della Legge Fallimentare;

- ANAC ha nuovamente risposto ad A.T.O. G.R.A., in data 3 novembre 2021, con la nota ad oggetto: *“Fascicolo n. 1974 da citare nella corrispondenza - Domanda di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi in house providing n. 1974 del 16.04.2019. Controdeduzioni alla nota di cui al protocollo ANAC n. 39982 del 17.05.2021”* con la quale ha rilevato alcune carenze attinenti al requisito del controllo analogo congiunto, evidenziando in particolare: *“(…) Tanto premesso, si rende necessario procedere ad una modifica della disposizione in commento, mediante l'introduzione di un doppio quorum deliberativo “per teste” e di tipo azionario, rispetto alle decisioni da assumersi in sede di Comitato, che preveda quindi il coinvolgimento del maggior numero possibile di enti pubblici soci nelle decisioni integranti il controllo analogo congiunto”* e indicando, per il riscontro alle richieste sopra specificate, il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della presente, quale attestata dalla ricevuta di consegna della posta certificata;
- la Conferenza di A.T.O. G.R.A. , con deliberazione n. 3 in data 19 novembre 2021, ha ritenuto doveroso accogliere le richieste di ANAC relative all'art. 5 e delle ulteriori modifiche degli artt. 3, 4, 7 e 9, dei Patti parasociali a suo tempo approvati come segue:
  - *eliminare le fattispecie previste all'art. 3 punto A, V) (“l'approvazione dei regolamenti di funzionamento della Società”) e art. 3 punto A, VI) (la partecipazione a gare), vista la natura prettamente gestionale delle stesse e non influenti sull'esercizio del controllo sulla società,*
  - *integrare l'art. 4, proposizione finale, come segue: “Il Comitato di Coordinamento può istituire gruppi di lavoro al suo interno per specifiche finalità, che possono deliberare sugli argomenti specifici loro affidati in luogo del Comitato con voto favorevole di almeno il 50% delle quote rappresentate e del 50% dei presenti”,*
  - *l'art. 5, che recepisce le indicazioni di ANAC, in cui la prima parte risulterà essere: “Il Comitato di Coordinamento è convocato dal Presidente e si riunisce presso la sede della Società, a partire da 15 giorni prima di ogni Assemblea dei Soci, che abbia all'Ordine del Giorno argomenti di competenza del Comitato, o comunque su richiesta formulata al Presidente da uno qualsiasi dei Soci. (per convocare il Comitato di coordinamento solo nei casi di propria competenza e per evitare che si debba convocare 15 giorni prima dell'Assemblea dei soci, opzione spesso impraticabile),*
  - *l'avviso di convocazione dovrà indicare con ragionevole precisione gli argomenti all'ordine del giorno ed essere inviato con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione, a mezzo posta elettronica certificata. L'avviso dovrà altresì indicare la data per la riunione in seconda convocazione, che dovrà essere fissato almeno 1 giorno lavorativo dopo quello della prima convocazione,*
  - *in prima convocazione, il Comitato di Coordinamento è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Soci (calcolata “per testa”) e delibera con il voto favorevole del Socio affidante e di tanti Soci che rappresentino almeno i 2/3 delle quote rappresentate e i 2/3 dei presenti. Dovendo in ogni caso garantirsi l'operatività del Comitato di Coordinamento, in seconda convocazione, il Comitato di Coordinamento sarà validamente costituito con la presenza di almeno un quarto dei Soci (calcolati “per testa”), e delibererà con il voto favorevole del Socio affidante e di tanti Soci che rappresentino almeno il 50% delle quote rappresentate e il 50% dei presenti.”( oltre le indicazioni di ANAC viene ridotto da 5 a 3 i giorni di preavviso per la prima convocazione e da 3 a 1 per la seconda convocazione del Comitato di coordinamento),*
  - *l'art. 7, ii in cui si sostituisce ad “ATO.GRA” il termine “affidante” in vista dell'attuazione della Legge Regionale 1/2018 come modificata dalla Legge Regionale 4/2021,*
  - *l'art. 9, prima parte, che recita: “I Soci sottoscrittori convengono che i presenti Patti parasociali hanno la durata di anni cinque e si rinnoveranno tacitamente alla loro scadenza, salvo facoltà di recesso dei singoli soci con preavviso scritto di almeno 180 giorni prima della scadenza” (per garantire alla Società un tempo di azione congruo, in*

*caso di recesso del contratto da parte di uno dei soci, il termine di preavviso è stato portato da 30 a 180 giorni);*

- Il Consiglio di Amministrazione di A.R.Al. S.p.A., nella seduta in data 22 novembre 2021 e con deliberazione assunta all'unanimità dei presenti, ha disposto l'approvazione del nuovo accordo di collaborazione con AMIU Genova che prevede altresì in allegato la proposta di Piano di Miglioramento Ambientale e Industriale per gli anni 2022 – 2025;
- in data 17 dicembre 2021, ANAC ha nuovamente risposto all'A.T.O. G.R.A. precisando, fra l'altro, che: *"... a seguito di analisi della documentazione trasmessa, le modifiche prospettate all'interno del documento Patto parasociale e regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto ex articolo 5 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in ordine all'introduzione del quorum per teste – accanto a quello azionario – nell'ambito del sistema di deliberazione del Comitato di Coordinamento ex articolo 5, risultano maggiormente corrispondenti alla normativa di riferimento";*

#### **RILEVATO CHE:**

- la complessa evoluzione storica di A.R.Al. S.p.a. sopra descritta mette in evidenza come, nel corso degli ultimi dieci anni, la Società abbia subito due crisi aziendali di rilevanti dimensioni:

- a) la prima precedente alla dichiarazione di dissesto finanziario del Comune di Alessandria e che comportò la necessità di una ricapitalizzazione a copertura delle perdite di esercizio, ma – soprattutto – determinò la perdita dei requisiti per l'affidamento *in house* del contratto di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dell'alessandrino, perdita conseguente alla necessità per l'Azienda di ricorrere a Clienti privati onde sopperire alla riduzione di fatturato a carico del principale Ente comunale di riferimento in dissesto;
- b) la seconda successiva al dissesto finanziario innestata anche dall'avvio di inchieste giudiziarie e che ha costretto al ricorso alla procedura concorsuale (concordato fallimentare in continuità aziendale) tutt'ora in atto;

- la programmazione strategica della Società, nell'ambito degli obiettivi stabiliti dal Piano concordatario e che tutt'ora passano attraverso accordi di collaborazione con AMIU Genova S.p.a. , rende ora necessario approvare, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, le linee guida contenute nella proposta di Piano di Miglioramento Ambientale e Industriale per gli anni 2022 – 2025 prodotta dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della seduta del 22 novembre 2021;

- il recupero dei requisiti per gli affidamenti *in house* è avvenuto attraverso il complesso riordino istituzionale del Soggetto societario che, oggi, per essere completato, necessita di una revisione, così come richiesto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di Roma (ANAC) a fine 2021, dei Patti Parasociali tra i Soci approvati dalla Conferenza A.T.O. G.R.A. con deliberazione n. 3 in data 19 novembre 2021;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'obiettivo primario riguardo ai risultati economico patrimoniali del Soggetto partecipato permane quello di completare il percorso giuridico-economico del concordato in continuità aziendale attraverso il mantenimento dei livelli di fatturato:

- nel breve periodo garantiti dagli accordi con AMIU Genova,
- nel medio – lungo periodo con l'approvazione di un nuovo Piano industriale e strategico, garantendo senza soluzione di continuità il rispetto dei requisiti normativi per gli affidamenti *in house*;

- il monitoraggio e il controllo strategico e gestionale sugli Amministratori della Società fanno emergere una valutazione positiva sull'operato sin qui condotto, così come attestato anche dalle relazioni periodiche del Commissario giudiziale e dai risultati economici degli esercizi 2019 e 2020;

**RITENUTO NECESSARIO:**

- procedere all'approvazione delle linee guida contenute nella proposta di Piano di Miglioramento Ambientale e Industriale per gli anni 2022 – 2025 prodotta dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della seduta del 22 novembre 2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 1**) e quale atto di indirizzo per la predisposizione e approvazione del nuovo Piano Industriale e Strategico di A.R.Al. S.p.a.;
- procedere all'approvazione dei nuovi Patti Parasociali tra i Soci, così come richiesto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di Roma (ANAC) a fine 2021 e approvati dalla Conferenza A.T.O. G.R.A. con deliberazione n. 3 in data 19 novembre 2021, che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 2**);

**PRESO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta onere di spesa finanziaria a carico del bilancio di esercizio dell'Ente;

**Tutto ciò premesso,**

**VISTI:**

- gli artt. 42 e 113 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo Unico degli Enti Locali*) e successive modificazioni e integrazioni;
- la legge regionale del Piemonte n. 1 in data 10 gennaio 2018, avente a oggetto: "*Norme in materia di gestione di rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7*";
- la legge regionale del Piemonte n. 4 in data 16 febbraio 2021, avente a oggetto: "*Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1*";
- le norme di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica*) e successive modificazioni e integrazioni;
- le norme di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (*Legge Fallimentare*) e successive modificazioni e integrazioni;
- gli artt. dal 2325 al 2497 del Codice Civile (*Società per azioni*);

**LETTI:**

- gli artt. 9, 14, 20 e 41 dello Statuto della Città di Alessandria, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 31 marzo 2015;
- gli artt. 32 e seguenti del Regolamento del Consiglio Comunale di Alessandria, da ultimo revisionato con deliberazione n. 87 del 2 luglio 2014;
- gli artt. 23 e seguenti del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, da ultimo modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 21 maggio 2020;

**PROPONGONO**

**alla Giunta Comunale di deliberare**

**la seguente proposta per il Consiglio Comunale**

- 1.** di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui tutte richiamate, le linee guida contenute nella proposta di Piano di Miglioramento Ambientale e Industriale per gli anni 2022 – 2025, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 1**) e prodotta dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della seduta del 22 novembre 2021, quale atto di indirizzo per la predisposizione e approvazione del nuovo Piano Industriale e Strategico di A.R.Al. S.p.a.;
- 2.** di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui tutte richiamate, i nuovi Patti Parasociali tra i Soci, così come richiesto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di Roma (ANAC) a fine 2021 e approvati dalla Conferenza A.T.O. G.R.A. con deliberazione n. 3 in data 19

novembre 2021 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 2**);

3. di dare mandato alla Giunta Comunale stessa di porre in essere tutti gli atti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;

4. di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, nei modi stabiliti dal Regolamento di Contabilità per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

## **E LA GIUNTA COMUNALE**

**PRESO ATTO** dei pareri espressi come segue:

**Parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa (ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni) della proposta di deliberazione reso dal Dirigente Dott. Antonello Paolo Zaccone;

**Parere non dovuto** in ordine alla regolarità contabile (ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni) della proposta di deliberazione reso dal Dirigente del Dott. Stefano Specchia;

## **DELIBERA**

**a voti unanimi e palesi**

**la seguente proposta per il Consiglio Comunale**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui tutte richiamate, le linee guida contenute nella proposta di Piano di Miglioramento Ambientale e Industriale per gli anni 2022 - 2025, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 1**) e prodotta dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della seduta del 22 novembre 2021, quale atto di indirizzo per la predisposizione e approvazione del nuovo Piano Industriale e Strategico di A.R.Al. S.p.a.;

2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui tutte richiamate, i nuovi Patti Parasociali tra i Soci, così come richiesto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di Roma (ANAC) a fine 2021 e approvati dalla Conferenza A.T.O. G.R.A. con deliberazione n. 3 in data 19 novembre 2021 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 2**);

3. di dare mandato alla Giunta Comunale stessa di porre in essere tutti gli atti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni al fine di pervenire alla conclusione giuridica del procedimento ANAC relativo alla domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi *in house providing* da parte dell'A.T.O. G.R.A.;

## **DELIBERA, ALTRESI'**

**A voti unanimi e palesi**

di trasmettere la presente deliberazione all'Organo di Revisione Economico-Finanziaria, nei modi stabiliti dal Regolamento di Contabilità per l'espressione del parere ai sensi dell'art. 239, primo comma, lett. b) del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

## **E IL CONSIGLIO COMUNALE**

**DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui tutte richiamate, le linee guida contenute nella proposta di Piano di Miglioramento Ambientale e Industriale per gli anni 2022 – 2025, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 1**) e prodotta dal Consiglio di Amministrazione della Società in occasione della seduta del 22 novembre 2021, quale atto di indirizzo per la predisposizione e approvazione del nuovo Piano Industriale e Strategico di A.R.Al. S.p.a.;
2. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui tutte richiamate, i nuovi Patti Parasociali tra i Soci, così come richiesto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione di Roma (ANAC) a fine 2021 e approvati dalla Conferenza A.T.O. G.R.A. con deliberazione n. 3 in data 19 novembre 2021 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (**Allegato 2**);
3. di dare mandato alla Giunta Comunale stessa di porre in essere tutti gli atti conseguenti all'approvazione del presente provvedimento;

### **Infine, con successiva votazione**

#### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni al fine di pervenire alla conclusione giuridica del procedimento ANAC relativo alla domanda di iscrizione all'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano ai propri organismi *in house providing* da parte dell'A.T.O. G.R.A.

Il Presidente invita l'Assessore Buzzi Langhi ad illustrare la sopra trascritta proposta sulla quale ha espresso parere favorevole la Commissione Consiliare Programmazione e Bilancio congiunta con Commissione Consiliare Sicurezza e Ambiente con emendamento nei termini contenuti nel verbale della Commissione del 25/01/2022, ai sensi dell'art. 40 comma 5 del Regolamento Comunale, che viene sottoposta all'approvazione

(vedi interventi)

Entra il Sig. Cons. Abonante (pres. 30)

Intervengono per dichiarazione di voto i Sigg. Cons. Locci, Serra, Abonante, Bovone M., Pavanello

(vedi interventi)

Entrano i Sigg. Cons. Oneto, Rossa, Micò ed escono i Sigg. Cons. Castellano, Guerci (pres. 31)

Il Presidente indice la votazione per appello nominale sulla proposta sopra indicata

Il Segretario Generale procede all'appello e

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 19 favorevoli (Autano, Bianchini, Bovone M., Buzzi, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Guazzotti, Iacovoni, Locci, Lumi, Micò, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone), nessun contrario e 12 astenuti (Abonante, Annaratone, Barrera, Berta, Bovone S., Castelli, Gentiluomo, Malagrino, Mazzoni, Oneto, Rossa, Serra), resi in forma palese

#### DELIBERA

Di approvare

Escono i Sigg. Cons. Abonante, Malagrino, Rossa (pres. 28)

Successivamente

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti 27 favorevoli (Annaratone, Autano, Barrera, Berta, Bianchini, Bovone M., Bovone S., Buzzi, Castelli, Cuttica Di Revigliasco, Demarte, Foglino, Guazzotti, Iacovoni, Locci, Lumi, Mazzoni, Micò, Oneto, Onetti, Passalacqua, Pavanello, Poggio, Ravazzi, Ruffato, Sciaudone, Serra) nessun contrario e 1 astenuto (Gentiluomo), resi in forma palese

#### DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 15**

Ufficio Proponente: **Ufficio Gabinetto del Sindaco, Segr. Particolari, Sogg. Partecipati, Cerimoniale e Affari**

Oggetto: **G.C. 2 DEL 13.01.2022 - A.R.AL. S.P.A. IN CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE LINEE GUIDA IN MERITO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E INDUSTRIALE 2022 2025 LINEE DI SVILUPPO E APPROVAZIONE DEI NUOVI PATTI PARASOCIALI TRA I SOCI**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Gabinetto del Sindaco, Segr. Particolari, Sogg. Partecipati, Cerimoniale e Affari Generali)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **26/01/2022**

Il Responsabile di Settore

**Antonello Paolo Zaccone**

## Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere ---  
-----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario** poichè la proposta non comporta riflessi nè diretti né indiretti

Data **26/01/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario

**Dott. Specchia Stefano**

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
LOCCI EMANUELE

IL SEGRETARIO GENERALE  
GANCI FRANCESCA



## COMUNE DI ALESSANDRIA

### DELIBERA N. 7 del 27/01/2022

OGGETTO G.C. 2 DEL 13.01.2022 - A.R.AL. S.P.A. IN CONCORDATO CON CONTINUITÀ  
:  
AZIENDALE LINEE GUIDA IN MERITO AL PIANO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE E  
INDUSTRIALE 2022 - 2025 LINEE DI SVILUPPO E APPROVAZIONE DEI NUOVI PATTI  
PARASOCIALI TRA I SOCI

La Delibera è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune dal 08/02/2022 al 23/02/2022 ed è divenuta esecutiva il 27/01/2022.

Il Segretario Generale  
Ganci Francesca

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Alessandria. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GANCI FRANCESCA in data 02/03/2022